

S. 161 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 71 III 161

40. Sentenza I ottobre 1945 nella causa Comune di Novaggio.

Seite: 161

Regeste:

Art. 65 cp. 3 LEF, art. 518 CC.

L'esecutore testamentario ha la veste per ricevere atti esecutivi contro l'eredità indivisa.

Prima di far notificare un atto esecutivo contro un'eredità indivisa, il creditore è obbligato ad informarsi presso l'autorità competente se esista un esecutore testamentario (od un amministratore ufficiale dell'eredità, od un rappresentante della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 602 cp. 3 CC).

Art. 65 Abs. 3 SchKG, Art. 518 ZGB.

Der Willensvollstrecker ist zur Entgegennahme der für die unverteilte Erbschaft bestimmten Betreuungsurkunden legitimiert.

Der Gläubiger hat sich bei der zuständigen Behörde nach dem Vorhandensein eines Willensvollstreckers, Erbschaftsverwalters oder Erbenvertreters zu erkundigen, bevor er Betreuungsvorkehren gegen die unverteilte Erbschaft anbegehrt (Art. 518, 554, 602 Abs. 3 ZGB).

Art. 65 al. 3 LP, art. 518 CC.

L'exécuteur testamentaire a qualité pour recevoir les actes de poursuite destinés à une succession non partagée.

Avant de faire notifier un acte de poursuite concernant une succession non partagée, le créancier est tenu de s'adresser à l'autorité compétente pour savoir s'il existe un exécuteur testamentaire (ou un administrateur officiel de la succession ou un représentant de la communauté héréditaire dans le sens de l'art. 602 al. 3 CC).

Ritenuto in fatto:

A. Con precetto no 6574 dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano il Comune di Novaggio chiedeva alla Massa

Seite: 162

ereditaria Cesarina Bertoli, rappresentata da Maria Bertoli, il pagamento della somma di fr. 35. oltre accessori.

Maria Bertoli inoltrava un reclamo che l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva con decisione 7 settembre 1945, annullando il precetto esecutivo, poichè la de cuius aveva nominato quale esecutrice testamentaria Cesira Brignoni.

B. Con tempestivo ricorso alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il Comune di Novaggio ha chiesto che sia riconosciuta la validità del precetto no 6574 dell'Ufficio di Lugano, adducendo d'ignorare che Brignoni fosse l'esecutrice testamentaria della de cuius.

Considerando in diritto:

In sede cantonale Maria Bertoli non ha contestato la sua qualità di erede legale della de cuius, ma ha sostenuto di non aver veste per ricevere il precetto esecutivo, data la nomina d'un'esecutrice testamentaria.

Giusta l'art 65, cp. 3 LEF, se l'esecuzione è diretta contro un'eredità indivisa, la notifica degli atti esecutivi si fa al rappresentante dell'eredità o, s'egli non è conosciuto, ad uno degli eredi. Si pone pertanto il quesito se l'esecutore testamentario debba essere considerato come rappresentante dell'eredità. La risposta dev'essere affermativa.

Secondo l'art. 602, cp. 3 CC, l'autorità competente, richiesta da un coerede, può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione: la giurisprudenza riconosce a questo rappresentante la veste per ricevere atti esecutivi contro l'eredità indivisa (RU 53 II 208; cfr. anche RU 59 II 122 e seg.). Il provvedimento contemplato dall'art. 602, cp. 3 CC è tuttavia escluso, perchè è senza scopo, quando esiste un amministratore ufficiale della successione, i cui poteri sono, d'altra parte, gli stessi che spettano (salva contraria disposizione del testatore) all'esecutore testamentario (art. 518 cp. 1 CC).

Seite: 163

Ne segue che l'amministratore ufficiale della successione e quindi anche l'esecutore testamentario debbono avere la veste per ricevere atti esecutivi contro l'eredità indivisa. Questa conclusione appare anche giustificata quando si consideri che, a norma dell'art. 518, cp. 2 CC, l'esecutore testamentario è incaricato di «pagare i debiti della successione», il che implica, tra l'altro, il dovere di esaminare il

fondamento dei crediti fatti valere in via esecutiva contro l'eredità indivisa e di prendere i provvedimenti adeguati.

Il ricorrente obietta bensì che ignorava in concreto la nomina d'un'esecutrice testamentaria. Ma quest'obiezione non può essere accolta.

L'art. 65 cp. 3 LEF, secondo cui il creditore procedente può far intimare un atto esecutivo contro l'eredità indivisa ad uno qualunque degli eredi, può avere gravi conseguenze specialmente per gli altri eredi; il creditore può valersi di esso soltanto quando non abbia motivo di ritenere che l'amministrazione dell'eredità indivisa sia affidata ad un rappresentante. Si giustifica quindi che, prima di far notificare un atto esecutivo contro un'eredità indivisa, il creditore sia obbligato ad informarsi presso l'autorità competente se esista un amministratore ufficiale dell'eredità, od un esecutore testamentario od un rappresentante della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 602, cp. 3 CC. In concreto il Comune di Novaggio ha omesso di assumere siffatte informazioni presso la Pretura di Lugano-campagna e non può quindi invocare che ignorava la nomina d'un'esecutrice testamentaria, alla quale avrebbe dovuto far notificare il precetto esecutivo.

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto